

Publicato il 23/01/2019

**N. 00103/2019 REG.PROV.CAU.
N. 04296/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4296 del 2018, proposto da

Giuliana Labella e Mariagrazia Liguori, rappresentate e difese dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nicola Della Vecchia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- della delibera n. 996 del 13/08/2018, affissa all'albo pretorio aziendale dal 14/08/2018 al 28/08/2018, laddove la ASL Napoli 2 Nord ha stabilito di utilizzare (ai sensi dell'art. 20 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed

altre professionalità) per un anno n. 6 veterinari a 24 ore settimanali – di cui n. 1 veterinario per servizio IAPZ, n. 2 per Sanità animale e n. 3 per servizio IAOA – al dichiarato fine della realizzazione degli obiettivi di cui al programma H dei Piani della Prevenzione 2014/2018 indicati dalla delibera aziendale n. 900/2017, asseritamente rettificata con delibera n. 1233/2017;

- della delibera aziendale n. 900 del 2017, richiamata dalla delibera n. 996/2018, mai conosciuta in quanto non pubblicata sul sito internet della ASL Napoli 2 Nord, nella sezione relativa all'albo pretorio aziendale, ove lesiva dell'interesse di parte ricorrente;

- della delibera aziendale n. 1233 del 2017, asseritamente di rettifica della delibera n. 900/2017, anch'essa richiamata dalla delibera n. 996/2018, mai conosciuta in quanto non pubblicata sul sito internet della ASL Napoli 2 Nord, nella sezione relativa all'albo pretorio aziendale, ove lesiva dell'interesse di parte ricorrente;

nonché per la declaratoria di inefficacia o per l'annullamento

dei contratti, qualora stipulati, dalla ASL Napoli 2 Nord per il conferimento dei 6 incarichi di veterinario convenzionato a tempo determinato di cui alla delibera aziendale n. 900/2017, così come asseritamente rettificata con delibera n. 1233/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la documentazione depositata dall'ASL Napoli 2 Nord in esecuzione dell'incombente istruttorio disposto dalla Sezione;

Reputato che le questioni dedotte in giudizio necessitano di essere approfondite nella più opportuna sede di definizione nel merito della controversia;

Ritenuto che il danno prospettato non assume i caratteri della gravità ed irreparabilità, tenuto conto che il bene della vita cui aspirano le ricorrenti – all'assunzione con contratto a tempo indeterminato – appare inciso solo mediamente dalla scelta assunzionale in contestazione (mediante convenzionamento, per la durata di un anno, ex art. 15 octies D. Lgs. 502/1992), atteso che alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati non conseguirebbe lo scorrimento della graduatoria in cui le stesse sono collocate quali idonee non vincitrici;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare; Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO